Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 8 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 gennaio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadine italiane, munite dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare recante: « Disposizioni sulla pari opportunità tra i sessi nella occupazione e per la promozione della parità dei sessi ».

Le predette hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Movimento di liberazione della donna.

(148)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. **893.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 293 - il primo comma, relativo alle materie di insegnamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria ed auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale ed infortunistica applicate agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1976.

Composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973 concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerato che occorre procedere, per compiuto triennio, alla rinnovazione del predetto Consiglio superiore;

Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio superiore dell'aviazione civile — oltre al direttore generale dell'aviazione civile, che è membro di diritto — è composto come segue:

Santoro prof. dott. Francesco, presidente;

Laschena avv. Renato, consigliere di Stato;

Gentile avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;

Fiaccadori dott. Giorgio, consigliere di legazione del Ministero degli affari esteri;

Di Blasi dott. Ludovico, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Grauso dott. Giuseppe, dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici;

Fortini dott. Domenico, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;

Marina dott. Francesco, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Lino Francesco, dirigente generale del Ministero dei trasporti;

Camera dott. Andrea, dirigente superiore del Ministero della sanità;

Ricci dott. Guido, dirigente superiore del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Verdicchio dott. Antonio, capo servizio amministrativo dell'Amministrazione per gli interventi straordinari del Mezzogiorno;

Staffieri comandante Giulio, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti dell'aviazione civile;

Bentivoglio prof. Ludovico Matteo, esperto;

Rinaldi Baccelli avv. Guido, esperto;

Albera dott. Claudio, esperto;

Gabriele prof. dott. Mariano, esperto;

Nunziata prof. Fausto, esperto;

Pollice gen. Aniceto, del Ministero della difesa;

Valenti Diego, generale b.a. s.p.a.d., dell'ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo, designato dal Ministero della difesa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1976

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte di conti, addì 10 dicembre 1976
Registro n. 35 Trasporti, foglio n. 227

(2)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1976.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971, con il quale l'avv. Paolo Pulci è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che l'incarico conferito all'avv. Paolo Pulci è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Flavio Orlandi è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1976

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1977
Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 16

(149)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione dell'elenco nominativo degli « esperti qualificati » incaricati dei compiti di sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli « esperti qualificati »;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, con il quale è stato nominato, quale segretario della commissione suddetta, il dott. Ferdinando Bombardiere, in sostituzione del dott. Marco Vinci;

Visto il telegramma n. 100/192736/29/3.296 del 29 luglio 1976, con il quale il Ministero della sanità designa, quale proprio rappresentante in seno alla commissione, come membro supplente, la dott.ssa Vera Piccardo in Autelitano in sostituzione del dott. Ennio Prozzo, dimissionario;

Viste le lettere numeri 2383 del 2 agosto 1976 e 7739 del 29 settembre 1976, con le quali il Ministero della pubblica istruzione designa, quali propri rappresentanti nella commissione, rispettivamente il prof. Carissimo Biagini, come membro effettivo in sostituzione del prof. Franco Fossati, dimissionario, e il prof. Attilio Romanini come membro supplente in sostituzione del prof. Carlo Martinenghi, dimissionario;

Vista la lettera n. 20275 del 30 luglio 1976, con la quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare designa, quali propri rappresentanti in seno alla commissione, l'ing. Angelo Del Buono ed il dott. Francesco Breuer, già membro supplente, come membri effettivi, e la dott.ssa Maria Chiara Ramorino e l'ing. Pietro Giuliani, come membri supplenti, in sostituzione dei signori dott. Silvano Tagliati, dott. Osvaldo Ilari ed il prof. Maurizio Pelliccioni, dimissionari;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 10 giugno 1974, concernente la costituzione della commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati, è sostituito, a decorrere dalla data del presente decreto, dal seguente:

« La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da:

Chiocchio dott. Pietro, membro effettivo e Guerrieri dott. Maurizio, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cortellessa prof. Giorgio e Salvadori prof. Paolo, membri effettivi; D'Andrea prof.ssa Rosa e Piccardo in Autelitano dott.ssa Vera, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Biagini prof. Carissimo, membro effettivo e Romanini prof. Attilio, membro supplente, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

Bosco ing. Giuseppe, membro effettivo e Pavone ing. Antonio, membro supplente, designati dal Ministero della marina mercantile;

Del Buono ing. Angelo e Breuer dott. Francesco, membri effettivi; Ramorino dott.ssa Maria Chiara e Giuliani ing. Pietro, membri supplenti, designati dal Comitato nazionale per l'energia nucleare ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1976
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 369

(13444)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta Laboratori Nicholas S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5354 in data 8 ottobre 1974, la ditta Laboratori Nicholas S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Staro, 4, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 2 ottobre 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratori Nicholas S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Staro, 4, concessa con decreto n. 5354 dell'8 ottobre 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze (cattedra di clinica dermosifilopatica B).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica dermosifilopatica B) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano (cattedra di esercitazioni di chimica fisica II, corso di laurea in chimica industriale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di esercitazioni di chimica fisica II, corso di laurea in chimica industriale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 180-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fabiano Bijoux di Addabbo, in Genova, vico Casana n. 28/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 180-GE » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(36)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 42-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Piccolo Benedetto di Piccolo S. & Mario S.n.c., in Vicenza, via S. Bartolo n. 31, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 42-VI » ha dichiarato che sette punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(37)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 266-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rossi & Arcandi, in Montecelio Conte Otto (Vicenza), via Brenta n. 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 266-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(38)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 357-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Coaro Severino, in Trissino (Vicenza), viale Industria, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 357-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(39)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 141-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « F.AL.A. » di Ginestroni F., in Arezzo, via Buonconte da Montefeltro n. 245, già assegnataria del marchio di identificazione « 141-AR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(40)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.380.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4238/M)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.466.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4239/M)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.571.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4240/M)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.928.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4241/M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.636.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4242/M)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.936.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4243/M)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 70.762.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4244/M)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.457.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4245/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 81.131.800 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246/M)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.670.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.812.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4248/M)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.598.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249/M)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.992.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250/M)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.296.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251/M)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.084.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252/M)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.033.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4253/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.790.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 70.108.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255/M)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.004.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256/M)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 970.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257/M)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.428.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258/M)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.452.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259/M)

Autorizzazione al comune di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Asti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.148.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.761.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261/M)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.405.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1. del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262/M)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.760.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.266.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.433.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265/M)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267/M)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268/M)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1976, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271/M)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272/M)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273/M)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 548.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274/M)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 357.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275/M)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277/M)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4279/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280/M)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.249.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281/M)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.197.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282/M)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.298.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284/M)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285/M)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 3 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,20	875,20	875,28	875,20	875,20	867,15	875,25	875,20	875,20	875,20
Dollaro canadese	865,50	865,50	867,50	865,50	866 —	865,45	867 —	865,50	865,50	865,50
Franco svizzero	358,20	358,20	358 —	358,20	358,40	358,20	358,22	358,20	358,20	358,20
Corona danese	152,04	152,04	152 —	152,04	152 —	152,05	152,08	152,04	152,04	152 —
Corona norvegese	169,96	169,96	170 —	169,96	170 —	169,95	170,01	169,96	169,96	169,95
Corona svedese	213,09	213,09	213 —	213,09	213,10	213,05	213,10	213,09	213,09	213,10
Fiorino olandese	357,64	357,64	357,50	357,64	356,05	357,60	357,65	357,64	357,64	357,65
Franco belga	24,449	24,449	24,46	24,449	24,45	24,42	24,4575	24,449	24,449	24,45
Franco francese	177,10	177,10	176,85	177,10	177 —	177,10	177,07	177,10	177,10	177,10
Lira sterlina	1491 —	1491 —	1489 —	1491 —	1488,10	1491,05	1493,25	1491 —	1491 —	1491 —
Marco germanico	372,78	372,78	372,20	372,78	372,50	372,75	372,77	372,78	372,78	372,75
Scellino austriaco	52,485	52,485	52,45	52,485	52,50	52,47	52,465	52,485	52,485	52,50
Escudo portoghese	27,90	27,90	27,70	27,90	27,87	27,90	27,85	27,90	27,90	27,90
Peseta spagnola	12,832	12,832	12,8250	12,832	12,82	12,82	12,83	12,832	12,832	12,83
Yen giapponese	2,993	2,993	2,99	2,993	2,99	2,99	2,993	2,993	2,993	2,99

Media dei titoli del 3 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,100
» 5 % (Città di Trieste)	90,025
» 5 % (Beni esteri)	89,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	76,650
» 6 % » » 1970-85	77,450
» 6 % » » 1971-86	76,900
» 6 % » » 1972-87	75,525
» 9 % » » 1975-90	84,800
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,99
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,650
» poliennali 7 % 1978	92,200
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,825
» » 9 % 1980	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	875,225
Dollaro canadese	866,25
Franco svizzero	358,21
Corona danese	152,06
Corona norvegese	169,985
Corona svedese	213,095
Fiorino olandese	357,645
Franco belga	24,453
Franco francese	177,085
Lira sterlina	1492,125
Marco germanico	372,775
Scellino austriaco	52,475
Escudo portoghese	27,875
Peseta spagnola	12,831
Yen giapponese	2,993

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 4 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875 —	875 —	874,90	875 —	875,05	875 —	875,05	875 —	875 —	875 —
Dollaro canadese	869,65	869,65	869 —	869,65	866,70	869,65	869,15	869,65	869,65	869,65
Franco svizzero	358,68	358,68	358,50	358,68	358,60	358,65	358,67	358,68	358,68	358,70
Corona danese	151,77	151,77	151,90	151,77	151,80	151,75	151,90	151,77	151,77	152 —
Corona norvegese	170,15	170,15	170,10	170,15	170,15	170,10	170,10	170,15	170,15	170,15
Corona svedese	213,80	213,80	213,70	213,80	213,75	213,80	213,68	213,80	213,80	213,80
Fiorino olandese	359,05	359,05	358,80	359,05	358,80	359,05	358,95	359,05	359,05	359 —
Franco belga	24,488	24,488	24,4850	24,488	24,47	24,48	24,47	23,488	24,488	24,50
Franco francese	177,63	177,63	177,70	177,63	177,65	177,60	177,69	177,63	177,63	177,65
Lira sterlina	1493 —	1493 —	1494 —	1493 —	1493,50	1493,10	1493,50	1493 —	1493 —	1493 —
Marco germanico	374,08	374,08	374,10	374,08	373,80	374,05	374,10	374,08	374,08	374,10
Scellino austriaco	52,671	52,671	52,65	51,671	52,66	52,66	52,68	52,671	52,671	52,65
Escudo portoghese	27,91	27,91	27,85	27,91	27,87	27,91	27,85	27,91	27,91	27,90
Peseta spagnola	12,848	12,848	12,84	12,848	12,84	12,84	12,8450	12,848	12,848	12,84
Yen giapponese	3,0025	3,0025	3 —	3,0025	3 —	3 —	3 —	3,0025	3,0025	3 —

Media dei titoli del 4 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,900
Redimibile 3,50 % 1934	98,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,725
» 5 % (Città di Trieste)	89,875
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,300
» 5,50 % » » 1968-83	74,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,525
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,075
» 9 % » » 1975-90	83,900
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,675
» poliennali 7 % 1978	92,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,750
» » 9 % 1980	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	875,025
Dollaro canadese	869,40
Franco svizzero	358,675
Corona danese	151,835
Corona norvegese	170,125
Corona svedese	213,74
Fiorino olandese	359 —
Franco belga	24,479
Franco francese	177,66
Lira sterlina	1493,25
Marco germanico	374,09
Scellino austriaco	52,675
Escudo portoghese	27,88
Peseta spagnola	12,846
Yen giapponese	3,001

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(*2ª pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1736 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1718 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1659 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1660 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1656 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1657 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1658 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1681 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1682 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1673 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1674 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1629 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 280.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1630 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1632 mod. 25/A — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 715.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1633 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1634 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1635 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 220.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1636 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1637 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1638 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1684 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 550.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1710 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1711 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1742 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1743 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1738 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 825.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1739 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 375.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 965.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1741 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1648 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1642 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1643 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 510.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1644 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1650 mod. 25/A. — Data: 6 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1732 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1733 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 115.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1734 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1735 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 130.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 10 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1976, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1977 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di sedici borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 1.998.000 (unmilionenovecentonovantottomila) cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

Borse n. 4

Campi di studio e di ricerca:

Batteriologia;
Virologia.

II. — PATOLOGIA NON INFETTIVA

Borse n. 4

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica ematologica;
Patologia molecolare;
Patologia del metabolismo.

III. — PARASSITOLOGIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Entomologia;
Protozoologia.

IV. — VETERINARIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Anatomoistopatologia veterinaria;
Malattie batteriche degli animali;
Malattie parassitarie degli animali;
Malattie virali degli animali.

V. — FARMACOLOGIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Farmacologia cardiovascolare e del sistema neurovegetativo;
Neurofarmacologia;
Psicofarmacologia;
Farmacologia biochimica.

VI. — ALIMENTI

Borse n. 3

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica degli alimenti:
Chimica degli alimenti;
Chimica delle sostanze grasse;
Chimica dei cereali;
Igiene degli alimenti;
Microbiologia degli alimenti;
Tossinfezioni e tecnologie alimentari.

VII. — IGIENE DEL TERRITORIO

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Igiene dell'acqua;
Igiene dell'aria;
Igiene del suolo;
Ingegneria sanitaria;
Microbiologia ambientale.

VIII. — RADIAZIONI

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Biofisica delle radiazioni;
Fisica atomica;
Fisica degli stati aggregati;
Fisica nucleare;
Modelli fisici e metodi di calcolo.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di nove mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1977; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposta in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione, da parte dei candidati che non vi abbiano provveduto all'atto dell'invio della domanda di partecipazione al concorso, dei documenti di cui all'art. 9, lettere *b*) ed *e*), del presente bando (attestato di presentazione e certificato medico).

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del direttore dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, rilasciata dal medesimo e prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla suddetta domanda, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati erroneamente in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata

presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera *d*);

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, conneso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) redatti in lingua straniera, in quanto formati all'estero da autorità e medici esteri e da valere nello Stato italiano, dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *e*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista e dei documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulle e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, del presente bando (certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse) in conformità al disposto dello stesso articolo (in difetto del quale non è ammessa alcuna regolarizzazione) entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

Nei casi in cui il candidato non abbia prodotto l'attestato di presentazione ed il certificato medico, previsti dalle lettere *b*) ed *e*) del menzionato art. 9, o, se pur avendoli prodotti, gli stessi siano comunque viziati, in relazione al disposto del citato articolo, il candidato medesimo dovrà produrre i predetti documenti, all'atto dell'assegnazione della borsa di studio. In caso contrario decadrà dalla borsa medesima.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6 e 7 dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dello Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6 e 7 dell'articolo sopra menzionato.

Coloro che non abbiano prodotto (in tutto od in parte), i documenti: certificato medico ed attestato di presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 9, dovranno consegnare od inviare i predetti, all'atto della comunicazione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, dell'avvenuta assegnazione della menzionata borsa.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistono giustificativi motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate, qualora si ravvisi la necessità, ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1977.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorrono dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 219

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . di cittadinanza . . . . . . nato a . . . . il . . . . . . e residente in . . . . . . via . . . . n. . . tel. . . . . ., chiede di essere ammeso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal realtivo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .

. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(13940)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 5860, sono state stralciate dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1975 la 1ª condotta medica e la condotta medica di Borgo Annunziata del comune di Trapani.

(64)

OSPEDALE «E. D'AOSTA» DI NAPOLI

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(13976)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario del dipartimento dell'anziano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanit-rio del dipartimento dell'anziano presso gli ospedali di S. M. Maddalena e del complesso di S. Giovanni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(13980)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(70)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(79)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA E S. FLORIDO » DI CITTA' DI CASTELLO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(73)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreterie dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(71)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(72)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(74)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(13981)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(80)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di assistente del pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a cinque).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(81)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

due posti di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(76)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(78)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(77)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 22 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(75)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1976, n. 56.

Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e successive integrazioni, 1° luglio 1976, n. 28, 26 luglio 1976, n. 34 e 29 luglio 1976, n. 35, a comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 25 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dalla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, per la ripresa economica nelle zone terremotate, limitatamente agli edifici destinati all'attività produttiva e loro impianti, macchinari ed attrezzature, e dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici sedi di servizi di pubblico interesse danneggiati dal sisma, nonchè dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, limitatamente alla riparazione di fabbricati destinati ad uso agricolo e dei relativi impianti, sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità e nei limiti fissati al successivo art. 2, anche ai comuni non compresi nella delimitazione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purchè i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati.

Art. 2.

Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente art. 1, gli interessati presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda agli enti ed organi competenti alla concessione dei benefici stessi, salvo quanto disposto al successivo art. 4.

La concessione ed erogazione dei benefici hanno luogo con le modalità ed entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

L'ammontare dei benefici è in ogni caso determinato previa detrazione di una quota fissa di L. 500.000.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre interventi ai sensi dell'art. 3, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive integrazioni, sempre chè gli interventi richiesti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è protratto — anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge per il ripristino delle attività produttive — al 30 novembre 1976.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 settembre 1976

COMELLI

(13821)

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1976, n. 57.

Modifiche, integrazioni e finanziamento delle leggi regionali in materia di miniere e cave.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 28 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1966, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. ESECUZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI PIANI DI RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE MINERARIE.

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire, nel quadro della vigente disciplina legislativa, la scoperta, la valorizzazione e la conoscenza delle sostanze minerali, delle energie del sottosuolo e degli altri materiali indicati nell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, avvalendosi dell'opera di enti ed istituti specializzati ed anche di privati, esperti nei settori geologico, mineralogico, geochimico, giacimentologico e geofisico e nei settori della coltivazione e della preparazione dei minerali:

a) l'esecuzione di piani di studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni. L'amministrazione regionale, entro ventiquattro mesi, dovrà elaborare un piano regionale delle attività estrattive con il quale individuare, delle aree favorevolmente indiziate minerariamente, i bacini di escavo nei quali indirizzare l'attività a medio e lungo periodo previe valutazioni dei fabbisogni e delle esigenze paesaggistico-culturali;

b) l'elaborazione, il coordinamento e la sintesi dei più interessanti studi effettuati e/o risultati conseguiti. Degli elaborati risultanti l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere alla pubblicazione e alla opportuna pubblicizzazione.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-79, la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria X, il cap. 6551 con la denominazione: « Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo; per lavori e per l'acquisto, al medesimo fine, di attrezzature ed apparecchiature » e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1971, N. 38. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SULLE SPESE INERENTI ALLA RICERCA MINERARIA.

Art. 3.

Il punto 9) dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è così sostituito:

« 9) tre rappresentanti degli imprenditori, operanti due nel settore delle cave ed uno in quello delle miniere, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

Art. 4.

Alle sedute del comitato regionale delle miniere e delle cave, istituito con la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e ampliato con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, l'ingegnere capo del distretto minerario di Trieste, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e il capo dell'ufficio del genio civile competenti per territorio possono farsi sostituire da un membro supplente.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è sostituito con il seguente:

« Le attività di ricerca di cui al precedente comma possono avere per oggetto le sostanze della prima categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Le attività di ricerca di cui allo stesso comma possono avere per oggetto anche le sostante della seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni: in tal caso peraltro il contributo non potrà essere superiore alla misura del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-79, la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6611 con la denominazione: « Contributi *una tantum* per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 ottobre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1976, n. 58.

Contributi al consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia per il completamento di opere ed impianti aeroportuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 28 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, contributi annui costanti di lire 150 milioni per la durata di venti anni, per il completamento delle opere e degli impianti dell'aeroporto regionale.

E' consentito al consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia lo sconto dei contributi di cui al precedente comma presso istituti finanziari. Le modalità di erogazione dei medesimi saranno stabilite con apposita convenzione, approvata dalla giunta regionale.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, è autorizzato, nell'esercizio 1977, un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo IX - sezione V - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria XI, il cap. 5954 con la denominazione: « Contributi annui costanti al consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, per il completamento delle opere e degli impianti dell'aeroporto regionale », e con lo stanziamento di lire 450 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1977-79, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 2 - trasporti e traffici - partita n. 1/*a* - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 ottobre 1976

COMELLI

(13822)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. 59.

Nuova disciplina in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 12 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Capo I

FINALITÀ GENERALI

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le iniziative statali, nel quadro della politica sociale comunitaria, intende perseguire l'obiettivo della massima occupazione con il metodo della programmazione attraverso:

a) l'eliminazione degli squilibri territoriali economici e sociali;

b) un'efficiente e razionale organizzazione del territorio attraverso lo sviluppo dei servizi sociali.

Capo II

FINALITÀ SPECIFICHE

Art. 2.

La regione Friuli-Venezia Giulia, nella prospettiva di una politica di sviluppo che elimini l'emigrazione, dovuta a necessità economiche e sociali, intende, nel rispetto delle finalità generali di cui al capo I del presente titolo:

a) realizzare nel suo territorio, con particolare riferimento alle zone di maggior esodo, il contenimento e la graduale eliminazione dell'emigrazione all'estero determinata da uno stato di costrizione economica;

b) promuovere, attraverso adeguati incentivi, di carattere economico e sociale, la creazione di posti di lavoro idonei a favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari ed agevolare, anche con interventi straordinari, il loro concorso alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

c) sviluppare adeguate iniziative per la tutela, l'assistenza materiale, la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati, dei rimpatriati e delle loro famiglie;

d) predisporre — in carenza di convenzioni internazionali — adeguate iniziative che prevedono ai rimpatriati contributi utili al riscatto dei periodi di lavoro prestati all'estero, agli effetti della pensione I.N.P.S.;

e) promuovere conferenze regionali sull'emigrazione.

Capo III
INTERVENTI PROGRAMMATICI

Art. 3.

L'assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato a proporre, promuovere e realizzare interventi operativi, per la realizzazione delle finalità di cui ai capi I e II del titolo I della presente legge, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali regionali e degli enti, associazioni ed istituzioni più rappresentative dell'emigrazione.

Capo IV
COMITATO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

Art. 4.

E' istituito, presso l'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, il comitato regionale dell'emigrazione.

Il comitato è composto dai seguenti membri:

l'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, che lo presiede;

il direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione;

un rappresentante designato dall'unione regionale delle province;

un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

tre rappresentanti delle comunità montane designati dai presidenti delle stesse;

tredici rappresentanti degli emigrati designati dai principali enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, con sede nella regione, scelti tra coloro che lavorano all'estero da non meno di due anni, dei quali tre rappresentanti degli emigrati nei Paesi extraeuropei;

cinque rappresentanti dei principali enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, con sede nella Regione, operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;

tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

un rappresentante degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigani e dei commercianti;

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo sostituto;

tre esperti in materia di emigrazione designati dall'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall'assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.

Il presidente del comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, nonchè dirigenti regionali o i loro sostituti.

Il comitato elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, designato dall'assessore.

Art. 5.

Il comitato regionale dell'emigrazione è costituito su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione con decreto del presidente della giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del comitato, nonchè all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

Il comitato ha la durata di cinque anni. Tuttavia il mandato dei componenti il comitato viene meno con la scadenza degli organi degli enti od associazioni od istituzioni che li hanno designati.

Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 6.

Il comitato svolge i seguenti compiti:

1) esprime parere sulle proposte di interventi di cui allo art. 3 della presente legge;

2) suggerisce particolari ricognizioni ed accertamenti sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella Regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;

3) propone interventi per la creazione di adeguati servizi sociali nelle zone d'esodo;

4) formula proposte all'amministrazione regionale perchè intervenga presso il Parlamento e gli organi di Governo nazionali per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all'estero degli emigrati e delle loro famiglie;

5) esprime parere sulla ripartizione delle sovvenzioni di cui al capo VI del titolo II della presente legge.

L'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione relazionerà alla competente commissione consiliare sull'attività svolta dal comitato a favore dell'emigrazione, dopo ogni riunione del comitato stesso.

Art. 7.

Entro quattro mesi dall'insediamento, il comitato adotta, su proposta del suo presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

TITOLO II
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE

Capo I
ASSISTENZA MATERIALE

Art. 8.

I comuni di residenza sono autorizzati a prestare, a domanda degli interessati che si trovino in condizioni di bisogno, le seguenti forme di assistenza:

a) concorso nelle spese di viaggio sostenute per sè e per i propri familiari dai lavoratori rimpatriati definitivamente dopo almeno un biennio ininterrotto di assenza ovvero dopo tre anni complessivi di lavoro prestato all'estero nell'ultimo quinquennio;

b) indennità di prima sistemazione a favore dei lavoratori rimpatriati ai sensi della lettera *a*);

c) concorso nelle spese sostenute per la traslazione ai paesi di origine delle salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero;

d) contributi per agevolare ai figli dei lavoratori emigrati un periodo di vacanza nella Regione.

Le richieste per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere presentate entro e non oltre sei mesi dalla data di rimpatrio se gli interessati siano provenienti da Paesi europei; entro e non oltre un anno se siano provenienti da Paesi extraeuropei.

I comuni di residenza sono altresì autorizzati ad erogare, in casi di eccezionale gravità, sussidi straordinari ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero.

Art. 9.

I lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Patria a causa di malattia professionale, di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o perchè abbiano superato l'età pensionabile e siano privi di un'effettiva assistenza familiare, potranno fruire dell'assistenza domiciliare o essere accolti in case per anziani.

L'assistenza domiciliare e l'accoglimento sono disposti dai comuni di residenza, su domanda degli interessati.

In alternativa all'accoglimento in casa per anziani o in assenza di assistenza domiciliare ai lavoratori di cui al primo comma, i comuni di residenza potranno concedere sussidi straordinari.

Art. 10.

Allo scopo di assicurare che l'erogazione delle provvidenze previste dal presente capo avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, sentito il comitato regionale della emigrazione, impartirà direttive ai singoli enti locali.

Art. 11.

Le somme erogate dai comuni a norma dei precedenti articoli 8 e 9 sono rimborsate trimestralmente dall'amministrazione regionale, purchè ogni singolo importo deliberato sia stato previamente comunicato all'assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione e questo ultimo, prima di ciascuna erogazione o prestazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

Al rimborso si provvede in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre da ciascun comune, munito degli estremi delle relative deliberazioni divenute esecutive ai sensi di legge, nonchè dell'attestazione, a firma del sindaco, che tutte le erogazioni o prestazioni siano state regolarmente eseguite.

Art. 12.

Le amministrazioni provinciali della Regione, con la osservanza delle direttive di cui all'art. 10, sono autorizzate ad assumere, anche mediante apposite convenzioni con gli enti gestori di colonie, le spese necessarie per l'invio di figli di lavoratori emigrati in colonie marine, montane e collinari operanti nella Regione per un periodo di tempo non eccedente i trenta giorni per ciascuna unità.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno dal genitore, tutore, curatore del minore o dalla persona cui lo stesso è stato regolarmente affidato, direttamente alla provincia o per il tramite della rappresentanza consolare italiana all'estero o delle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione.

Per i rimborsi si applicano le disposizioni previste dall'art. 11.

Art. 13.

Per familiari, ai fini della presente legge, si intendono i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle norme sugli assegni familiari) e successive modificazioni.

Dovranno essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei coniugi e dei figli, previsti dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

Capo II

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'assistenza sanitaria in forma diretta a favore delle seguenti categorie di persone:

a) lavoratori e familiari emigrati all'estero, rientrati temporaneamente o definitivamente nel territorio regionale;

b) familiari di lavoratori emigrati all'estero, purchè residenti nella Regione;

c) pensionati per rapporto di lavoro intrattenuto all'estero e loro familiari, stabilmente residenti nel territorio della Regione o in temporaneo soggiorno.

L'assistenza sanitaria, di cui al comma precedente, può essere prestata per un periodo massimo di sei mesi esclusivamente a favore dei soggetti che non abbiano diritto ad usufruire di alcuna assistenza sanitaria in regime obbligatorio o facoltativo e che abbiano o abbiano avuto l'ultima residenza nel territorio regionale.

Per i soggetti contemplati nelle lettere *a)* e *c)* del primo comma, il periodo di sei mesi si computa dalla data del rientro nel territorio regionale.

Art. 15.

Alla erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al presente capo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, territorialmente competente, secondo le modalità del relativo ordinamento ed in base all'apposita convenzione che verrà stipulata con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 16.

Ai lavoratori emigrati e loro familiari, già residenti in Regione, rientrati provvisoriamente o definitivamente nell'ambito del territorio regionale, non altrimenti assistibili, la Regione garantisce l'assistenza ospedaliera con le modalità previste dalla legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1.

La quota è a carico della Regione e sarà versata al Fondo nazionale ospedaliero.

I benefici del presente articolo hanno la validità di un anno dalla data del rientro.

Capo III

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 17.

Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, in concorso a programmi nazionali o comunitari, gli oneri necessari per lo svolgimento nell'ambito regionale di corsi di inserimento e di doposcuola.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a istituire speciali assegni di studio — anche con assistenza convittuale — per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale a favore dei figli dei lavoratori emigrati che si trovino all'estero.

All'istituzione degli assegni provvede l'assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, di concerto con l'assessorato dell'istruzione, formazione, professionale e delle attività culturali, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 18.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'accoglimento ed il mantenimento in idonei istituti o convitti con sede nella Regione dei figli dei lavoratori emigrati, privi di una adeguata assistenza familiare.

Capo IV

AGEVOLAZIONI PER CONCORSI PUBBLICI REGIONALI

Art. 19.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, i lavoratori del Friuli-Venezia Giulia che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni negli ultimi dieci anni, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età ad anni 42 per l'ammissione a concorsi banditi dall'amministrazione regionale e dagli enti direttamente dipendenti dalla Regione.

La condizione di lavoratore prevista al precedente comma, a parità di merito, costituisce titolo di preferenza per l'utile collocazione nella graduatoria di merito, limitatamente ai concorsi suindicati.

Capo V

INCENTIVI DI CARATTERE ECONOMICO

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati, da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno un biennio.

Detto contributo, concesso per due anni consecutivi in misura non superiore al 50% delle spese effettuate, è erogato semestralmente dietro presentazione di consuntivi di spesa.

Il contributo non può superare l'ammontare complessivo, nel biennio, di lire 5 milioni ed è concesso a domanda del legale rappresentante della cooperativa, corredata del programma di attività e del preventivo di spesa e può cumularsi con altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale o regionale.

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere, in relazione all'importanza dell'iniziativa e all'entità degli investimenti, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali, a lavoratori del Friuli-Venezia Giulia rimpatriati, da non oltre due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero, singoli od associati, che intendano avviare nella Regione un'attività commerciale, agricola, artigianale o turistica.

Il contributo non può superare il 20% della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 2 milioni ed è concesso a domanda degli interessati.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato in via posticipata.

Capo VI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DEGLI EMIGRATI

Art. 22.

Agli enti, associazioni ed istituzioni, maggiormente rappresentativi, con sede nella Regione e che operino con carattere di continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie, possono essere erogate speciali sovvenzioni per lo svolgimento dei compiti di istituto.

L'assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, dietro presentazione di apposita domanda del legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa.

Le domande dovranno essere presentate all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il corrente esercizio finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi.

Entro il termine che sarà fissato nel decreto di concessione gli enti, le associazioni e le istituzioni dovranno altresì presentare all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo delle sovvenzioni ottenute a norma del precedente comma.

Capo VII

INCENTIVI A CARATTERE SOCIALE E CULTURALE

Art. 23.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.

Al medesimo scopo, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono il fine di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine.

Capo VIII

AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 24.

Fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni della Regione sono autorizzati ad erogare, tramite il servizio economato, un contributo straordinario di L. 25.000 a titolo di concorso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati e loro familiari inseriti nelle liste elettorali dei comuni del Friuli-Venezia Giulia per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di lavoratore o familiare emigrato all'estero per motivi di lavoro.

Le somme erogate dai comuni ai sensi dei commi precedenti saranno rimborsate ai medesimi su presentazione di copia delle ricevute di quietanza rilasciate dagli interessati.

L'ammontare del contributo potrà essere aggiornato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato regionale dell'emigrazione.

Art. 25.

La legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è abrogata.

Tuttavia sono considerate valide le domande nonchè gli atti posti in essere secondo le modalità della legge regionale n. 24/1970, e successive modificazioni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora avuto esecuzione.

Art. 26.

Per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20 e 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 2.325 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 1578 con la denominazione: «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari» e con lo stanziamento di lire 2.325 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1573 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1976.

Art. 27.

Per le finalità previste dall'art. 21 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria XI, il cap. 5857 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a lavoratori rimpatriati da non oltre due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero, singoli od associati, che intendano avviare nella Regione un'attività commerciale, agricola, artigianale o turistica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1573 del medesimo stato di previsione del piano e del bilancio.

Art. 28.

L'onere relativo agli interventi di cui all'art. 23 della presente legge fa carico, per complessivi 140 milioni, di cui 30 per l'esercizio finanziario 1976, al cap. 1503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 29.

Le spese per il funzionamento del comitato, di cui all'articolo 4 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio 1976, al cap. 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 novembre 1976

COMELLI

(13823)

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1976, n. 60.

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI E DEGLI ISTITUTI BIBLIOTECARI E MUSEALI

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI E DEGLI ISTITUTI BIBLIOTECARI

Art. 1.

La Regione promuove e coordina l'attività delle biblioteche d'interesse locale e regionale del Friuli-Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo in tutto il proprio territorio delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari.

Art. 2.

La Regione esercita, in materia di biblioteche, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Per l'esercizio delle predette funzioni, la Regione si avvale, oltre che dei propri organi istituzionalmente competenti, della sovraintendenza ai beni librari, trasferitale a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che assume la denominazione di ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

All'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari può essere assegnato, nella prima applicazione della presente legge, per trasferimento o per comando, il personale già appartenente alla sovraintendenza bibliografica per il Veneto orientale, il Friuli e la Venezia Giulia e in servizio nella Regione alla data del 31 marzo 1972.

L'organico dell'amministrazione e del consiglio regionale stabilito dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aumentato di un posto per la qualifica di dirigente, di un posto per la qualifica di segretario, di un posto per la qualifica di coadiutore.

Art. 3.

La biblioteca pubblica è un centro di promozione ed elaborazione culturale al servizio della comunità.

Compete alla biblioteca pubblica:

1) raccogliere, ordinare e mettere gratuitamente a disposizione della comunità, libri e ogni altro idoneo mezzo di informazione, documentazione e comunicazione (giornali, periodici, diapositive, dischi, pellicole, fotoriproduzioni, registrazioni, ecc.);

2) garantire l'incremento, la custodia, l'integrità e il pubblico godimento del proprio patrimonio;

3) organizzare attività culturali e di ricerca ispirate alla realtà e ai bisogni dell'ambiente (mostre, dibattiti, proiezioni, audizioni musicali, letture critiche, inchieste, ecc.);

4) collaborare con la scuola e con gli altri istituti culturali per la promozione del diritto allo studio e lo svolgimento di programmi di educazione permanente;

5) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di interesse locale.

Nei comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività della biblioteca pubblica tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

I comuni depositano nelle dipendenti biblioteche pubbliche copia di tutte le pubblicazioni da essi curate.

Le province e la Regione depositano nelle biblioteche pubbliche dei capoluoghi di provincia copia di tutte le pubblicazioni da esse curate.

Art. 4.

Alle attività della biblioteca pubblica presiede una apposita commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo statuto della biblioteca stessa.

Spetta, tra l'altro, alla commissione:

1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello statuto della biblioteca;

2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca;

3) approvare i programmi di attività;

4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili e formulare i piani degli acquisti;

5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello statuto della biblioteca, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici, nonché di minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richieda.

Della commissione è membro di diritto il direttore della biblioteca o il bibliotecario preposto ad essa.

Art. 5.

Alla biblioteca pubblica è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

La direzione della biblioteca pubblica è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

Il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca pubblica è responsabile del buon funzionamento della stessa. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente proprietario e della commissione di cui all'art. 4; predispone i programmi di attività della biblioteca e ne organizza lo svolgimento; provvede agli acquisti; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.

Art. 6.

Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche, anche associandosi tra loro.

Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema bibliotecario territoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per le attività comuni.

Art. 7.

Le biblioteche appartenenti ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti sono collegate in sistemi bibliotecari territoriali allo scopo di assicurare un adeguato servizio pubblico di lettura e di informazione.

I sistemi bibliotecari territoriali sono costituiti da:

1) una biblioteca centrale, che cura la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle biblioteche collegate e ai punti di distribuzione di cui ai successivi punti 2) e 3); il coordinamento, nel rispetto della autonomia delle biblioteche collegate, delle attività culturali intraprese nell'ambito del sistema; i rapporti con le amministrazioni comunali e con la Regione;

2) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica e di altri strumenti di comunicazione culturale propri e alimentate dalla biblioteca centrale di cui al precedente punto 1). Le biblioteche collegate godono di autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione e all'attuazione dei programmi culturali comuni del sistema;

3) punti di distribuzione, alimentati dalle biblioteche del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.

I sistemi bibliotecari territoriali sono istituiti con deliberazione degli enti locali interessati e si articolano per comprensori, tenendo conto delle aggregazioni socio-economiche e amministrative esistenti o in via di costituzione e, in particolare, dei distretti scolastici e delle aree che saranno servite dai centri culturali previsti dalla legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Art. 8.

I comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti provvedono a istituire gradualmente, nel proprio territorio, accanto alla biblioteca pubblica centrale, biblioteche succursali e punti di distribuzione, dando luogo a sistemi bibliotecari urbani, funzionanti e alimentati nei modi indicati nell'art. 7.

Art. 9.

Alle attività dei sistemi bibliotecari territoriali sovraintende una apposita commissione comprensoriale, costituita d'intesa tra gli enti locali proprietari delle biblioteche aderenti al sistema, in modo da garantire la presenza delle associazioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici. Della commissione fa parte, in ogni caso, il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca centrale del sistema.

Alle attività dei sistemi bibliotecari urbani sovraintende la commissione di cui all'art. 4, che potrà essere allargata allo scopo con uno o più rappresentanti delle consulte o di altri organi operanti nel comune a livello di quartiere o di frazione.

Spetta, tra l'altro, alle predette commissioni proporre una equa ripartizione e utilizzazione dei fondi assegnati ai sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Art. 10.

Le biblioteche pubbliche e i sistemi bibliotecari della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio, valendosi dell'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

Art. 11.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata coi seguenti criteri:

20 % per le nuove biblioteche;
20 % in relazione agli stanziamenti degli enti locali;
20 % in relazione alla popolazione;
40 % in relazione alle attività della biblioteca.

E' autorizzata inoltre, in considerazione del servizio di interesse regionale che svolge a favore della minoranza di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, la concessione di una particolare sovvenzione annua alla « Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi » di Trieste.

Potranno essere concesse sovvenzioni ad enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, a biblioteche specializzate e ad altre biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che svolgano un servizio d'interesse locale o regionale.

Art. 12.

Le sovvenzioni previste dall'art. 11 possono essere utilizzate:

1) per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi, sussidi e apparecchiature di informazione, documentazione e comunicazione;

2) per la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario;

3) per lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentario;

4) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale;

5) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi;

6) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre artistiche, storiche e bibliografiche;

7) per lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca;

8) per l'attuazione di altre iniziative culturali.

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena.

L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti dall'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali su conforme parere del consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI E DEGLI ISTITUTI MUSEALI

Art. 14.

La Regione promuove e coordina l'attività dei musei d'interesse locale e regionale del Friuli-Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, lo sviluppo nel proprio territorio dei musei pubblici per garantire la conservazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio artistico, storico, scientifico e ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

La Regione esercita, in materia di musei, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi a tal fine dei propri organi istituzionalmente competenti.

Art. 16.

Il museo pubblico è un istituto culturale, scientifico, educativo al servizio della comunità.

Compete al museo pubblico provvedere:

1) alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e all'ordinata collocazione nell'esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;

2) all'incremento del proprio patrimonio;

3) alla ricerca scientifica nel settore e nell'ambito territoriale di competenza;

4) all'allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;

5) alla compilazione e alla pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;

6) al reperimento, all'acquisizione, alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;

7) a una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado.

Il museo ha inoltre l'obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali i beni, i monumenti, i complessi architettonici e gli ambienti naturali in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o la distruzione.

Nei comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività del museo pubblico tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

Art. 17.

I musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia, a seconda della natura, della qualità e dell'entità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte, sono classificati nelle seguenti categorie:

1) musei multipli;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.

La classificazione dei musei pubblici è disposta con decreto dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previa deliberazione della giunta regionale, su conforme parere del consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia. La classificazione è sottoposta a revisione ogni due anni.

In attesa della classificazione prevista dai precedenti commi, i musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia conservano la classificazione disposta nei loro confronti ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Art. 18.

I musei pubblici, a qualunque categoria appartengano, devono garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

I musei multipli e i musei grandi devono, in particolare, essere provvisti di una direzione, uno o più conservatorati, servizi di biblioteca e fototeca, laboratorio di restauro e gabinetto fotografico. I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato. I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tal fine, gli enti locali interessati possono consorziarsi tra loro o stipulare convenzioni con enti locali proprietari di musei multipli, grandi o medi per utilizzarne il servizio di conservatorato.

Art. 19.

Alle attività del museo pubblico presiede una apposita commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo statuto del museo stesso.

Spetta, tra l'altro, alla commissione:

1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello statuto del museo;

2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale del museo;

3) approvare i programmi di attività;

4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili;

5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello statuto del museo, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici nonchè delle minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richiede.

Della commissione è membro di diritto il direttore del museo o il conservatore preposto ad esso.

Art. 20.

Al museo pubblico è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

La direzione del museo pubblico è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

Il direttore o il conservatore preposto al museo pubblico è responsabile del buon funzionamento dello stesso. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente locale proprietario e della commissione di cui all'art. 19; predispone i programmi di attività del museo e ne cura lo svolgimento; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio; sovraintende alle iniziative scientifiche, culturali e didattiche.

Art. 21.

Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici, anche associandosi fra loro.

Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

Art. 22.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto:

1) dello stanziamento disposto a favore del museo dall'ente locale proprietario;

2) della classificazione del museo;

3) della funzione svolta dal museo, in rapporto alla consistenza e alla qualità del suo patrimonio e dei suoi servizi, come centro di cultura e formazione a disposizione della comunità.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purchè siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 23.

Le sovvenzioni previste dall'art. 22 possono essere utilizzate:

1) per la conservazione, il restauro e l'incremento delle collezioni e delle raccolte;

2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;

3) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

4) per l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

6) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonchè di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;

7) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale.

Art. 24.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito dei musei pubblici tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena.

L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti dall'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali su conforme parere del consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 25.

L'amministrazione regionale è autorizzata, in casi del tutto eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, a distaccare temporaneamente proprio personale ausiliario presso i musei del Friuli-Venezia Giulia, di proprietà dello Stato o di enti locali, per assicurarne l'apertura e la custodia del patrimonio.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere eccezionalmente finanziamenti straordinari ai comuni sedi di musei statali o di enti locali per eventuali interventi indispensabili e urgenti, cui non sia possibile provvedere altrimenti, a favore dei musei stessi.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi I e II del titolo I

Art. 26.

E' istituito, presso l'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il consiglio regionale delle biblioteche e dei musei. Il consiglio è presieduto dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali ed è composto:

1) di un rappresentante della sezione regionale dell'Unione delle province italiane e di un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

2) di due rappresentanti dell'Università degli studi di Trieste, designati dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia tra i docenti rispettivamente di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine e di storia dell'arte, museologia, archeologia o materia affine;

3) del soprintendente competente in materia di musei del Friuli-Venezia Giulia o di un suo delegato;

4) di tre rappresentanti dei bibliotecari eletti dai colleghi;

5) di tre direttori di museo d'interesse locale o regionale eletti dai colleghi;

6) di sei esperti di cui uno della minoranza nazionale slovena, eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

7) di un rappresentante della «Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste;

8) di un rappresentante della Federazione regionale sindacale unitaria;

9) del dirigente preposto al servizio regionale delle attività culturali;

10) del dirigente preposto al servizio regionale dei beni ambientali e culturali;

11) del direttore del centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;

12) del dirigente preposto all'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate da un funzionario dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali appartenente alla qualifica funzionale di consigliere.

Il consiglio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

Art. 27.

Il consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia collabora con la Regione nella determinazione della politica culturale regionale nei settori bibliotecario e museale ed esprime pareri vincolanti:

1) sull'organizzazione e sul funzionamento delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;

2) sui piani per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, predisposti dall'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da altri enti;

3) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali previsti dall'art. 13;

4) sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;

5) sui piani per lo sviluppo dei servizi museali nella Regione e sull'istituzione di nuovi musei;

6) sulla classificazione dei musei;

7) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale addetto ai musei, previsti dall'art. 24;

8) su ogni altro problema che gli venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

Il consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di un terzo più uno dei suoi componenti.

Ai fini di un razionale e sollecito svolgimento dei suoi lavori, il consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia può articolarsi in sezioni per la discussione degli argomenti rispettivamente di carattere bibliotecario e museale.

L'articolazione in sezioni del consiglio è disposta dal presidente del consiglio stesso con proprio provvedimento.

Capo IV

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLA RESISTENZA

Art. 28.

Allo scopo di promuovere e sostenere iniziative dirette a diffondere e a valorizzare il patrimonio storico e culturale della Resistenza, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione, all'istituto friulano per la storia del movimento di Liberazione, a istituti universitari, a ricercatori e a studiosi, finanziamenti per studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia e la loro pubblicazione.

Capo V

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI FINANZIAMENTI

Art. 29.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti previsti dagli articoli 11, 13, 22 e 24 devono pervenire all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di un preventivo sommario di spesa e del programma delle attività e delle iniziative proposte.

Le domande per la concessione di sovvenzioni a favore di biblioteche e musei pubblici devono essere corredate, inoltre, di un estratto del blancio preventivo annuale dell'ente locale interessato o, altrimenti, di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia, dalla quale risulti lo stanziamento o l'impegno a stanziare, nel bilancio stesso, una congrua somma a sostegno della biblioteca o del museo per cui è richiesta la sovvenzione.

Le domande per la concessione dei finanziamenti straordinari previsti dall'art. 25, secondo comma, devono essere prodotte all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali dai comuni sede del museo — statale o di ente locale — bisognoso dell'eventuale intervento urgente, corredate di un preventivo sommario di spesa e di una dichiarazione del competente soprintendente dalla quale risulti che, nel caso, non sussiste la possibilità di provvedere altrimenti alle necessità dell'istituto.

Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 28 devono pervenire all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate del piano dettagliato degli studi e delle ricerche programmati, del preventivo delle spese e, nel caso di istituti, enti o associazioni, dei bilanci consuntivo e preventivo debitamente approvati.

Art. 30.

Le sovvenzioni e i finanziamenti sono concessi, previa conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

I beneficiari delle sovvenzioni e dei finanziamenti sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Eventuali modifiche apportate per giustificati motivi ai preventivi di spesa e ai programmi originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Capo VI

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO, IL RIATTAMENTO, L'ATTREZZATURA E L'ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI A BIBLIOTECHE E MUSEI.

Art. 31.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a province, comuni, consorzi di comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore, contributi in conto capitale fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei anche allo scopo di ricostituire il patrimonio distrutto o danneggiato durante il periodo fascista.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 32.

I mutui eventualmente contratti da province, comuni e consorzi di comuni per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.

Art. 33.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 31 devono essere presentate all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate di una relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 34.

La giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'art. 31 su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

I contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLE BIBLIOTECHE E SUI MUSEI

Art. 35.

Gli statuti ed i regolamenti delle biblioteche e dei musei pubblici di enti locali dovranno essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 36.

Le percentuali di cui al precedente art. 11 possono non essere considerate quando il riparto riguarda i comuni dichiarati disastrati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE

Capo I

FORMA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 37.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere mediante contributi le iniziative tendenti alla conservazione, al restauro ed all'utilizzazione degli immobili di qualsiasi tipo che presentino particolare valore artistico, storico od ambientale.

I contributi possono essere concessi:

1) a favore dei proprietari degli immobili di cui al primo comma, per le spese necessarie alla conservazione e al restauro di essi;

2) a favore di province, comuni o consorzi di comuni, per l'acquisizione degli immobili di cui al primo comma da destinare ad uso della comunità.

Art. 38.

Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 37 devono essere presentate al servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio finanziario 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate di una relazione atta a documentare:

1) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale di esso;

2) l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

3) gli elementi per la classificazione e schedatura dello immobile secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni.

Le domande di contributo di cui all'art. 37 — punto 1) — dovranno comprendere inoltre una dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa, e la relazione dovrà indicare altresì la misura della degradazione dell'immobile e la natura e l'entità dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista.

Per le domande di contributo di cui all'art. 37 — punto 2) — la documentazione dovrà essere completata con una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare e con una dichiarazione attestante il pregio artistico, storico od ambientale dell'immobile stesso, rilasciata dalla competente soprintendenza.

Art. 39.

La giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

Quando sia ritenuto opportuno, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai beni ambientali e culturali, può subordinare la concessione dei contributi di cui all'art. 37 — punto 1) — alla stipulazione di una convenzione tra l'amministrazione regionale e il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione ed all'uso dell'immobile ripristinato od acquistato ed all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DI IMMOBILI DI VALORE ARTISTICO, STORICO OD AMBIENTALE

Art. 40.

I contributi di cui all'art. 37 — punto 1) — sono concessi in conto capitale.

Nella spesa riconosciuta ammissibile è compresa una quota, nel limite massimo del 10 % della spesa complessiva, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di conservazione e di restauro.

I contributi regionali sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

In tali casi però l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 41.

La misura dei contributi è determinata in percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto del grado di necessità dell'intervento, del pregio dell'immobile e dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori.

La percentuale non può comunque superare la misura del 75 % della spesa ritenuta ammissibile nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50 % nel caso che si tratti di un privato. Correlativamente, il limite massimo dell'importo del contributo è fissato in lire 50 milioni nel primo caso e in lire 25 milioni nel secondo caso.

Art. 42.

I contributi sono concessi con decreto del dirigente preposto al servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della giunta regionale.

Nel decreto stesso è stabilito il termine entro il quale, a pena di decadenza dal contributo, deve essere presentato agli uffici regionali il progetto delle opere munito del visto della competente soprintendenza, a norma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I contributi sono erogati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DI VALORE ARTISTICO STORICO OD AMBIENTALE

Art. 43.

I contributi di cui all'art. 37 — punto 2) — sono concessi in conto capitale, fino alla misura massima del 90 % della spesa ritenuta ammissibile, con decreto del dirigente preposto al servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della giunta regionale.

I contributi sono erogati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

Art. 44.

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente titolo II sarà tenuto conto prioritariamente degli interventi da effettuare nell'ambito di piani particolareggiati approvati.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI BENI MOBILI CULTURALI

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI STORICI

Art. 45.

Le raccolte di archivio ordinate ed inventariate possono essere aggregate alla biblioteca dell'ente locale quando ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

Il funzionamento dell'archivio pubblico è affidato di norma a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica quando ciò non sia già previsto da norme di legge dello Stato in materia. Gli enti locali potranno disporre l'impiego di detto personale tecnico anche associandosi fra loro.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi per archivisti.

Art. 46.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore degli archivi storici di province, comuni o di altri enti ed istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico.

Art. 47.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ad archivi storici:

1) fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di province e comuni;

2) fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di altri enti ed istituzioni.

La concessione dei contributi previsti dal presente articolo è comunque subordinata all'impegno, assunto dagli enti beneficiari, di consentire la consultazione del materiale conservato negli archivi.

Art. 48.

L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per riordinare e catalogare archivi storici, pubblici e privati.

Copia di tutto il materiale archivistico così riordinato e inventariato dovrà essere depositata presso il centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

Gli incarichi saranno assegnati preferibilmente a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica.

Il conferimento dell'incarico, la determinazione del compenso e delle spese relative sono disposti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore ai beni ambientali e culturali.

Capo II

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI BENI MOBILI CULTURALI

Art. 49.

E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di province, comuni e di altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili, considerati di interesse artistico, storico od archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la migliore custodia e conservazione, e per il maggiore godimento dei beni medesimi da parte della collettività.

Art. 50.

L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere allo acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le opere così acquisite potranno essere cedute a musei della Regione, che ne garantiscano la conservazione ed il pubblico godimento.

L'acquisto viene deliberato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai beni ambientali e culturali, sentito il parere della competente soprintendenza.

Capo III

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 51.

Le domande per la concessione dei finanziamenti, delle sovvenzioni e dei contributi, di cui agli articoli 45, 46 e 47, devono pervenire al servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di una relazione illustrativa concernente le opere da eseguire o gli acquisti da effettuare e di un preventivo sommario delle relative spese.

Entro lo stesso termine devono essere presentate al servizio regionale dei beni ambientali e culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 49, corredate:

1) di una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico ed archeologico sulle quali si intende intervenire;

2) del preventivo della spesa;

3) del nulla osta della competente soprintendenza a norma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 52.

I finanziamenti, le sovvenzioni e i contributi, di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 sono concessi con decreto del dirigente preposto al servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della giunta regionale.

Essi sono versati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53.

Il maggior onere derivante dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge fa carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 54.

Per le finalità previste dall'art. 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 970 milioni, di cui lire 220 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 789 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della "Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi" di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 970 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 220 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 970 milioni si fa fronte, per lire 570 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1976 (rubrica n. 8 - partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 55.

Per le finalità previste dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 580 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 790 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali, e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d'interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 580 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 580 milioni si fa fronte, per lire 380 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1976 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 56.

Per le finalità di cui all'art. 25, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 756 con la denominazione: « Finanziamenti straordinari ai comuni sede di musei — statali o di enti locali — per eventuali interventi indispensabili e urgenti » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2604 del medesimo stato di previsione.

Art. 57.

Per le finalità previste dall'art. 28 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 780 con la denominazione: « Finanziamenti all'istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione, all'istituto friulano per la storia del movimento di Liberazione, a istituti universitari e a ricercatori e studiosi per studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia e la loro pubblicazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 35 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 140 milioni si fa fronte con la maggiore entrata per pari importo accertata sul cap. 354 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per il bilancio stesso.

Art. 58.

Per le finalità previste dall'art. 31 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, cap. 5167 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a province, comuni, consorzi di comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, cui si fa fronte con la maggior entrata di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per il bilancio stesso.

Art. 59.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 32 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

La maggiore spesa di lire 40 milioni farà carico dal cap. 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 40 milioni, per il piano, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

Al predetto onere di lire 40 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 del medesimo stato di previsione.

Art. 60.

Per le finalità previste dagli articoli 37, punto 1), 40 e 41 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5061 con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale (una tantum) a favore dei proprietari degli immobili di particolare valore artistico, storico e ambientale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la loro conservazione e restauro » e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte, per lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2, elenco n. 5, allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 61.

Per le finalità previste dagli articoli 37, punto 2) e 43 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 180 milioni, di cui lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5062 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di province, comuni o consorzi di comuni per l'acquisizione di immobili di valore artistico, storico o ambientale, da destinare ad uso della comunità » e con lo stanziamento complessivo di lire 180 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 45 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 180 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2, elenco n. 5, allegato al piano e al bilancio medesimi).

Art. 62.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5063, con la denominazione: « Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di province, comuni e di altri enti e istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonchè spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 63.

Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5064 con la denominazione: « Contributi a favore di province, comuni e altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonchè spese per l'acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede, per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e, per lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 788 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 64.

La giunta regionale depositerà annualmente presso il consiglio regionale una relazione contenente i dati riguardanti gli interventi finanziari disposti ai sensi della presente legge.

Art. 65.

Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell'esercizio 1976, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1976, n. 61.
Interventi e norme relative al settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1967, N. 9

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985.

L'onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 6604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976. Conseguentemente, lo stanziamento di detto capitolo viene elevato, per il piano 1976-79, a lire 1.450 milioni di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Il limite massimo del contributo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è fissato nella misura del 6% annuo dell'importo del mutuo.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così modificato:

« A favore delle imprese di spedizione, dei commercianti all'ingrosso e dei rappresentanti con deposito che effettuino la costruzione o l'attrezzatura dei locali per l'esercizio della loro attività è ammesso a contributo il limite di spesa di lire 750 milioni ».

Art. 4.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è composto:

a) dall'assessore all'industria ed al commercio, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti degli imprenditori commerciali, di cui uno della grande distribuzione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;

c) da tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

e) da un rappresentante dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore all'industria ed al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio o il suo sostituto.

I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il comitato di cui all'articolo precedente è sentito anche ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è soppresso.

Capo II

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1976, N. 26, CAPO IV, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 7.

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-79, la spesa complessiva di lire 3.900 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6612 con la denominazione: « Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine » e con lo stanziamento di lire 3.900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 7 - partita n. 5/*b* dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Capo III

ULTERIORE FINANZIAMENTO DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1975, N. 30

Art. 8.

Per le finalità previste dal capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

L'onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al cap. 6625 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 1.400 milioni.

All'onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 7 - partita n. 5/*a* dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo IV

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ZONA ANNONARIA COMMERCIALE UDINESE - Z.A.U. ED AL COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Art. 9.

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976-79, con decorrenza dall'esercizio 1977, la spesa complessiva di lire 3 miliardi quale contributo straordinario per il completamento delle opere di infrastruttura della Zona annonaria commerciale udinese - Z.A.U. e la spesa complessiva di lire 1 miliardo per la realizzazione del mercato ittico all'ingrosso del comune di Marano Lagunare.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 sono istituiti, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, i seguenti capitoli:

cap. 6633 con la denominazione: «Contributo straordinario alla Zona annonaria commerciale udinese - Z.A.U. per il completamento delle opere di infrastrutture» e con lo stanziamento di lire 3 miliardi;

cap. 6634 con la denominazione: «Contributo straordinario al comune di Marano Lagunare per la realizzazione del mercato ittico all'ingrosso» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

All'onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (elenco n. 5 - progetti - interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1976, n. 62.

Disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente ai comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976 gli interventi per opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di soccorso e le altre opere dipendenti dall'assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, integrata con legge regionale 17 luglio 1976, n. 32, sono decisi dall'assessore regionale ai lavori pubblici sulla base del verbale di sopralluogo che, fra l'altro, accerterà la sussistenza dei presupposti per l'intervento medesimo.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui al primo comma, sono approvati, anche in sanatoria, dal direttore regionale dei lavori pubblici o da un direttore di servizio da lui designato in via generale. Allo stesso funzionario è altresì demandata la stipulazione dei contratti e l'impegno della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Per gli interventi per i quali sia prevista una spesa non superiore a 75 milioni le attribuzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate anche dal direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente.

L'assessore riferisce alla giunta regionale sugli interventi eseguiti.

All'esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al capo IV, sezione III, di detto regio decreto.

La decisione di cui al precedente primo comma comporta la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Art. 2.

Alle opere di prevenzione, quando non sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni vigenti per le opere regionali.

Art. 3.

In via di interpretazione autentica, gli interventi disposti per la rimozione dei materiali di risulta di cui all'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1976, n. 32, si intendono riferiti a qualsiasi rimozione di materiali e macerie di edifici o manufatti crollati.

Art. 4.

Per le opere, i lavori e le forniture di cui alla presente legge, il cui costo non superi l'importo di lire 50 milioni, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori sostituisce ad ogni effetto il collaudo.

Art. 5.

Limitatamente alle esigenze relative al terremoto del 1976, per il ripristino della viabilità, la demolizione di edifici o manufatti pericolanti, l'asportazione delle macerie, lo sgombero di massi incombenti o frane, le opere di prevenzione — ove sussista pericolo per la pubblica incolumità — l'amministrazione regionale è autorizzata a fornire, se necessario, a pubbliche amministrazioni che — previa autorizzazione della Regione — vi provvedano direttamente, veicoli, attrezzature e materiali.

Considerata l'urgenza di tali interventi, al noleggio o all'acquisizione di quanto necessario si potrà provvedere con il ricorso alla trattativa privata prescindendo anche da eventuali previsti pareri.

Per le spese occorrenti potranno essere emesse aperture di credito a favore di funzionari regionali a ciò delegati, anche per la liquidazione, in sanatoria, di impegni assunti dopo il 10 settembre 1976, entro il limite massimo di lire 100 milioni.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 5 faranno carico al cap. 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1976

COMELLI

(13824)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770060)